

COMUNE DI ROCCASCALEGNA (CH)

PROVINCIA DI CHIETI

DISCIPLINARE PER L'ADOZIONE DEI CANI

Allegato alla delibera di Consiglio comunale n. _____ del 17/12/2011

INDICE

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - MODALITA' DI ADESIONE

ART. 3 - INCENTIVI PER L'AFFIDAMENTO

ART. 4 - CONTROLLI E REVOCA DELL'ADOZIONE

ART. 5 - INADEMPIENZE

ART. 6 - DECESSO O SMARRIMENTO

ART. 7 - PUBBLICITA' PER L'ADOZIONE

ART. 1 - OGGETTO

La finalità del presente regolamento è l'incentivazione dell'adozione dei cani randagi catturati sul territorio comunale, allo scopo sia di garantire il loro benessere, che di prevenire il sovraffollamento presso la struttura di ricovero temporanea o permanente.

ART. 2 - MODALITA' DI ADOZIONE

Tutti i cani randagi di proprietà del comune ed ospitati presso il canile convenzionato, possono essere adottati da privati che ne facciano richiesta.

L'adozione sarà consentita solo a maggiorenni, con diritto di prelazione, a parità di scelta, dei cittadini di Roccascalegna.

Gli interessati ad ottenere l'adozione di un cane, presenteranno la relativa richiesta scritta su appositi moduli predisposti dall'Ente, che dopo averla valutata, disporrà l'autorizzazione, con la quale il richiedente potrà recarsi presso la struttura convenzionata per l'adozione del cane.

La struttura convenzionata identificherà il cane, da un punto di vista descrittivo e microchip allegando il tutto all'autorizzazione. Tale documentazione allegata all'autorizzazione sarà consegnata all'ente.

Prima della consegna al richiedente, il cane sarà sottoposto a carico del canile convenzionato agli eventuali prelievi, accertamenti diagnostici e profilassi secondo quanto sarà prescritto dal servizio veterinario dell'ASL.

L'adozione del cane non può avvenire se prima il servizio veterinario dell'ASL non abbia accertato l'effettivo stato sanitario del cane.

Entro il termine di 15 giorni, l'adottante può recedere dall'affidamento previa comunicazione all'ufficio comunale competente.

ART. 3 - INCENTIVI PER L'AFFIDATARIO

Al fine di incentivare l'adozione, per chi adotta un cane randagio di proprietà del Comune ed ospitato presso il canile convenzionato è prevista la seguente agevolazione:

il Comune di Roccascalegna corrisponderà un contributo in unica soluzione di € 250,00 cad per cane di sesso femminile e di € 200,00 cad per cani di sesso maschile.

Il contributo sarà erogato dopo 30 giorni dall'adozione e saranno corrisposti dal Comune previo eventuale accertamento dell'effettivo possesso del cane.

ART. 4 - CONTROLLI E REVOCA DELL'ADOZIONE

Il settore competente si riserva periodicamente, di effettuare controlli sullo stato del cane adottato, anche con personale specializzato.

Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell'animale, si provvederà ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge e a revocare tempestivamente l'adozione, disponendo il ricovero del cane presso la struttura convenzionata con l'Ente.

ART. 5 - INADEMPIENZE

In caso di inadempienza all'obbligo di custodire e di mantenere l'animale in buone condizioni, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo ricevuto o comunque del suo controvalore monetario.

ART. 6 - DECESSO O SMARRIMENTO

Nel caso di decesso, o smarrimento dell'animale, entro i primi 2 anni dall'affido, l'affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione (non oltre le 48 ore) al responsabile del servizio presso il Comune.

ART. 7 - PUBBLICITA' PER L'ADOZIONE

L'Ufficio di Polizia Municipale del Comune adotta tutte le forme di pubblicità (manifesti, volantini, mass-media, iniziative presso le scuole, manifestazioni, ecc...) per incentivare l'adozione dei cani ricoverati, mediante la campagna di sensibilizzazione "ADOTTA UN CANE – ADOTTA UN CITTADINO A 4 ZAMPE".